

# Polizza multirischi

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo

(DIP aggiuntivo TUA NO PROFIT)

Prodotto: TUA NO PROFIT

Società: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/01/2019 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell'Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, n. 1 – 20143 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: [www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it); e-mail: [info@tuaassicurazioni.it](mailto:info@tuaassicurazioni.it); pec: [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it).

## Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa


Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni](http://www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni)

Al contratto si applica la legge italiana.

 <b>Che cosa è assicurato?</b>
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo. L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente.
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>
Non previste.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>
Non previste.



## Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.



## Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori limitazioni.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente, e la prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico.

### TUTELA IN CASO DI INFORTUNI E MALATTIA

Non sono compresi in garanzia:

- infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, ricoveri prima della stipula del contratto;
- gli infortuni causati da ubriachezza od occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- le malattie correlate all'abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope (assunte non a scopo terapeutico), l'intossicazione cronica alcolica, l'epilessia e le sindromi epilettoidi, le sindromi psico-organiche, le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, nonché la psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o paranoidi, anoressia, bulimia; la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
- le prestazioni sanitarie e le cure odontoiatriche ed ortodontiche, qualora non siano rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- le prestazioni sanitarie e le cure dietetiche e termali; le ernie;
- le prestazioni sanitarie e le cure per infertilità, sterilità, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- rischi di energia nucleare; le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, occupazioni militare, invasione;
- le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche movimenti tellurici, salvo che l'assicurato sia rimasto vittima di tali eventi all'estero.

### R.C.

TUA non risponde dei danni:

- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da proprietà di fabbricati e terreni (comprese le relative pertinenze quali alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata, la cui ubicazione è indicata in polizza, nonché da lavori di straordinaria manutenzione, compresi i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 494/96 o del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- da umidità, stitillidio, ed in genere da insalubrità dei fabbricati;
- da esercizio di magazzini, uffici, depositi e fabbricati in genere, non ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ovvero non connessi con l'esercizio delle attività assicurate;
- dalla proprietà, posa e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati;
- da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività assicurate;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- da inquinamento e contaminazione in genere; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;

- da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- commessi da subappaltatori e loro addetti provocati da soggetti diversi dai dipendenti, dai volontari e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere, diverse da quelle dichiarate in polizza;
- derivanti da responsabilità personale dei volontari, dipendenti parasubordinati, qualora l'attività da essi svolta prevedel'iscrizione ad un albo professionale (quali ad es. avvocati, ingegneri, medici, infermieri, ecc), nonché la responsabilità della contraente da essa derivante;
- derivanti dallo svolgimento di attività mediche e/o infermieristiche;
- da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantigli dalla legge.
- derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- da tabacco o da fumo passivo
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

##### Denuncia di sinistro

Devi rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.

Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa.

La denuncia del sinistro deve essere inviata per iscritto a TUA entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

**Assistenza diretta/in convenzione:** Non presente.

**Gestione da parte di altre imprese:** Non presente

##### Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il Contraente è tenuto a versare il premio alla scadenza annuale secondo quanto pattuito e indicato in polizza.</p> <p>Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.</p> <p>Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>
<b>Rimborso</b>	Non previsto.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.



### A chi è rivolto questo prodotto?

TUA NO PROFIT è la soluzione per la tutela dei rischi salute e Responsabilità Civile dei Volontari.



### Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'xx% dell'importo pagato.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: <a href="mailto:reclami@tuaassicurazioni.it">reclami@tuaassicurazioni.it</a> L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). <b>Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</b>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa.</b>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni" e "Furto e altri eventi", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti.  Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro.  Cyber risk Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro.  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea:

<http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**